



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*»;

VISTO l'articolo 1, comma 823, della citata legge n. 207 del 2024, il quale dispone che «*All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista è pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente"*»;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*»;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il quale dispone che «*All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate."*»;

TENUTO CONTO che l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il d.P.C.M. di cui al secondo periodo del citato comma 4 hanno una validità non superiore a tre anni, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge;

TENUTO CONTO, altresì, che la validità triennale delle facoltà assunzionali derivanti da leggi speciali sprovviste di un termine espresso di decadenza decorre dall'entrata in vigore del provvedimento che le ha stabilite, e che, in fase di prima applicazione, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

VISTO il d.P.C.M. 7 agosto 2025 che ha previsto che, nell'ottica di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa in relazione alla disciplina transitoria introdotta dal citato articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

15, ai fini dell'effettivo esercizio delle "facoltà assunzionali (...) relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024", si debba tener conto della data di pubblicazione del bando per il reclutamento del personale ovvero della data di adozione del decreto con cui la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) è autorizzata a bandire il corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»*;

VISTO l'articolo 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante *«Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*, e, in particolare, l'articolo 6, il quale prevede che, ai fini di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto *«Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di attività e organizzazione» ed, in particolare, l’articolo 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati»;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 - del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «*Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 215 del 14 settembre 2022;

VISTA la nota Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell’11 ottobre 2022, recante «*Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*»;

VISTA la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 15 gennaio 2025, recante «*Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207*»;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»;

VISTO l’articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*»;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 3-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*», concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*»;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTO l'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata di analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dell'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è consentito, a decorrere dall'anno 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, avente ad oggetto «*Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*», ed, in particolare, il comma 4 dell'articolo 7, inerente al reclutamento dei dirigenti, dove è previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di novantasette posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (10° corso-concorso);

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2025, con il quale la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a indire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni pubbliche (11° corso-concorso);

VISTO l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

VISTI i commi 126 e 127 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che modificano il regime finanziario delle procedure di mobilità volontaria, prevedendo, con riferimento alle procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (1° gennaio 2025), che agli oneri derivanti all'acquisizione di personale per mobilità si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di destinazione disponibili a legislazione vigente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto la *“Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale”*;

VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021, ed, in particolare, l'articolo 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «*In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (omissis). Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL»;*»;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2022 – 2024, ed in particolare l'articolo 19, che modifica l'articolo 18, comma 6, del C.C.N.L. 9 maggio 2022, prevedendo la proroga al 30 giugno 2026 della facoltà di effettuare le progressioni tra le aree ivi disciplinate;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 28, comma 1, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui «*l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter. »;*»;

VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 28-bis, rubricato «*Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia*», che, al comma 1, prevede che «*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;*

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 28, comma 1-ter, secondo cui «*Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;

VISTO il più volte richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 35, comma 4-ter, inserito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui *“Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilito a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.”*

RITENUTO che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *«Disposizioni urgenti per il perseguitamento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»*, e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate e non temporanee necessità organizzative, adeguatamente motivate;

VISTO l'articolo 4, comma 1, decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base al quale «*il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;*

VISTO l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «*le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;*

VISTO l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base al quale «*Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;*

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2024, specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni finora effettuate e quelli da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2025, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'articolo 11-bis, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

TENUTO CONTO, ai fini della verifica della congruità delle dotazioni organiche, delle norme in deroga che hanno disposto incrementi delle medesime a favore di singole amministrazioni;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2025, n. 8, recante «*Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l'anno 2025 prevista dall'articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*»;

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 5 settembre 2024, prot. n. DFP-0001027, avente ad oggetto «*richiesta di parere in merito al finanziamento delle progressioni verticali di cui all'articolo 18 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 e all'obbligo di riserva all'accesso dall'esterno ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;

VISTI i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte dei propri organi di controllo;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)

1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

(Ministero dell'Istruzione e del Merito)

1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3

(Ministero dell'Università e della Ricerca)





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4 (Ministero della Salute)

1. Il Ministero della Salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 5 (Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale Archivi Notarili)

1. Il Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale Archivi Notarili è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 6 (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)

1. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 6 e 7 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 7 (Automobil Club d'Italia)

1. L'Automobil Club d'Italia è autorizzato ad indire procedure di reclutamento le unità di personale indicate nelle Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 8 (Parco Nazionale del Pollino)

1. Il Parco Nazionale del Pollino è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato l'unità di personale indicata nella Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 9 (Disposizioni generali)

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, o all'utilizzazione del budget residuo, ovvero alla modifica delle modalità di reclutamento, le Amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP. Tale richiesta di rimodulazione





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

deve contenere, per esigenze istruttorie e di monitoraggio della spesa pubblica, la comunicazione del numero (e delle rispettive qualifiche) delle unità di personale (e dei relativi oneri sostenuti) autorizzate con il presente provvedimento che sono state effettivamente assunte alla data di presentazione della predetta richiesta di rimodulazione. La medesima richiesta sarà valutata dalle citate Amministrazioni vigilanti nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite al concorso unico. Con la medesima richiesta di rimodulazione le Amministrazioni provvedono a compensare l'eventuale maggior onere derivante dal riconoscimento del differenziale stipendiiale al personale trasferito nei propri ruoli, a conclusione dei processi di mobilità volontaria, sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, secondo i criteri fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5, del d.P.C.M. 30 novembre 2023 (rubricato "Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale").

2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate e non temporanee necessità organizzative, adeguatamente motivate.

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento restano, altresì, subordinate alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni e al rispetto dei limiti complessivi di spesa di ogni Amministrazione, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge, anche tenendo conto degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del personale assegnato in comando. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025 e quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024 devono essere esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate, mentre le facoltà assunzionali relative all'anno 2025 autorizzate con il presente decreto hanno una validità di tre anni e alla scadenza di tale termine non possono essere prorogate.

6. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 dicembre 2026 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua linda a regime effettivamente sostenuta.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione



Firmato digitalmente da
ZANGRILLO PAOLO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti

2025-12-31 10:56:02 +0100





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 1
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale carriera diplomatica - dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni programmate	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	€ 7.876.174,28	Area Funzionari	25	concorso pubblico	€ 38.402,58	€ 960.064,50	€ 6.916.109,78
		Totale unità	25			Totale oneri	€ 960.064,50





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 2 Ministero dell'Istruzione e del Merito

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2024 - budget 2025	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'istruzione e del merito	€ 5.656.156,31	Dirigenti di II fascia	6	X Corso-concorso SNA	€ 68.215,58	€ 409.293,48	€ 24.111,95
		Area funzionari	136	Concorso unico	€ 38.402,58	€ 5.222.750,88	
		Totale unità	142			Totale oneri	€ 5.632.044,36





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 3 Ministero dell'Università e della Ricerca

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2024 - budget 2025	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Onera unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'università e ricerca	€ 554.517,08	Area funzionari	2	scorrimento graduatorie	€ 38.402,58	€ 76.805,16	€ 3.395,12
		Area assistenti	15	scorrimento graduatorie	€ 31.621,12	€ 474.316,80	
		Totale unità	17			Totale oneri	
						€ 551.121,96	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 4
Ministero della Salute

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2024 - budget 2025	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della salute	€ 4.378.449,26	Dirigenti di II fascia	2	Corso- concorso SNA XII	€ 68.215,58	€ 136.431,16	€ 3.014.137,66
		Dirigenti di II fascia	3	mobilità ex art. 30, d. lgs. n.165/2001	€ 68.215,58	€ 204.646,74	
		Dirigenti sanitari incarico di struttura semplice o professionale	15	scorrimento graduatorie	€ 68.215,58	€ 1.023.233,70	
		Totale unità	20		Totale oneri	€ 1.364.311,60	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 5
Ministero della Giustizia - Ufficio centrale Archivi Notarili

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della Giustizia Ufficio centrale Archivi Notarili	€ 847.622,20	Dirigente di II Fascia*	1	concorso pubblico	€ 68.215,58	€ 68.215,58	€ 358.686,04
		Area Operatori	14	concorso pubblico	€ 30.051,47	€ 420.720,58	
		Totale unità	15		Totale oneri	€ 488.936,16	

*All'atto dell'assunzione nei ruoli dell'Ufficio Centrale degli Archivi notarili del dirigente di seconda fascia è contestualmente revocato l'incarico dirigenziale non generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 6 Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale dirigenziale generale cess. 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	€ 130.806,71	Dirigenti di I fascia	1	concorso pubblico	€ 87.204,47	€ 87.204,47	€ 43.602,24
		Totale unità	1		Totale oneri	€ 87.204,47	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 7 Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale cess. 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onera unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	€ 10.358.689,37	Dirigenti di II fascia	1	Corso - XI Concorso SNA	€ 68.215,58	€ 68.215,58	€ 135.336,37
		Dirigenti di II fascia	1	Concorso pubblico	€ 68.215,58	€ 68.215,58	
		Medico II livello	5	Concorso pubblico	€ 71.499,96	€ 357.499,80	
		Medico I livello	24	Concorso pubblico	€ 57.045,88	€ 1.369.101,12	
		Medico I livello	26	Assunzioni art. 12 DL 159/2025	€ 57.045,88	€ 1.483.192,88	
		Professionisti I liv.	7	Concorso pubblico	€ 61.750,75	€ 432.255,25	
		Professionisti I liv.	3	scorrimento di graduatoria	€ 61.750,75	€ 185.252,25	
		Funzionari Amministrativi	98	Concorso pubblico (di cui 98 di 135 aut. a bandire d.P.C.M. 29 gennaio 2025)	€ 38.402,58	€ 3.763.452,84	
		Funzionari Amministrativi	65	Assunzioni art. 12 DL 159/2025	€ 38.402,58	€ 2.496.167,70	
		Totale unità	230			€ 10.223.353,00	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 8
Automobil Club d'Italia

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2025-2026-2027		
Amministrazione	Profilo professionale	Unità
Automobil Club D'Italia	Dirigente di II Fascia	6
	Area Funzionari	216
	Area Assistenti	47
Totale unità		269





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 9
Parco Nazionale del Pollino

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale non dirigenziale 2024 - budget 2025	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Parco nazionale del Pollino	€ 57.603,87	Area funzionari (Part time 50%)	1	Concorso	€ 19.201,29	€ 19.201,29	€ 38.402,58
		Totale unità	1		Totale oneri	€ 19.201,29	

